

Approvato con deliberazione di Giunta n. 99 del 30.10.2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE Art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. ed i.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli *"Incentivi per funzioni tecniche"* inerenti ad attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico espletate dal personale interno all'Ente e inerenti appalti di lavori, servizi e forniture.

Tale incentivo si applica sia ai progetti redatti internamente all'Ente, sia ai progetti redatti da professionisti esterni, secondo i criteri stabiliti nel regolamento stesso.

Per opere e lavori di cui al presente regolamento si intendono le nuove opere, le demolizioni, il recupero, le ristrutturazioni, i restauri, i significativi interventi di riqualificazione e relative varianti alle opere stesse, in conformità alla normativa vigente in materia, purché articolati in almeno uno dei tre livelli di progettazione di cui alla normativa in parola.

Sono escluse dalla ripartizione del fondo in oggetto sia le manutenzioni ordinarie che straordinarie, così come definite dalla L.R. n. 15/2013.

Gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni e graduazione del fondo

Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. ed i., è costituito da una somma pari all'1,60% (80% del 2,00%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici.

Per quanto concerne i servizi e forniture la percentuale stabilita dal D.lgs. n.50/2016 è così graduata in ragione dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa dei servizi e forniture da acquisire:

- da € 20.000 alla soglia comunitaria : all'0,80% (40% del 2,00%)
- dalla soglia comunitaria a € 2.000.000 : all'1,00% (50% del 2,00%)
- dall'importo di € 2.000.001 : all'1,10% (55% del 2,00%)

Le somme suddette sono da ripartire esclusivamente per le seguenti attività:

- Programmazione della spesa per investimenti;
- Verifica preventiva dei progetti;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Direzione Lavori/Direzione dell'Esecuzione;

- Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;
- Collaudo statico.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

Sono compresi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture posti in essere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i.e le forniture/servizi in adesione a convenzioni/rdo presenti sulle centrali di committenza Consip/Intercent-er, con predisposizione di attività progettuale.

Qualora, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, l'Ente si avvalga della Centrale Unica di Committenza è riconosciuta alla stessa la quota del 20% dell'incentivo summenzionato ed esattamente da una somma pari allo 0,32% (20% dell'1,60%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici.

Qualora nell'espletamento delle procedura di acquisizione di servizi e forniture l'Ente si avvalga della Centrale Unica di Committenza è riconosciuta alla stessa la quota del 20% dell'incentivo summenzionato ed esattamente da una somma pari allo:

- da € 40.001 alla soglia comunitaria : all'0,16 % (20% del 0,80%)
- dalla soglia comunitaria a € 2.000.000 : all'0,20% (20% del 1,00%)
- dall'importo di € 2.000.001 : all'0,22% (20% del 1,10%)

Una quota del fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori ed è così costituito:

- da una somma pari allo 0,40% (20% del 2%), dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici;

- da una somma pari allo 0,16% (20% del 0,80%), dell'importo a base d'appalto da € 20.000 alla soglia comunitaria (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e forniture,
- da una somma pari allo 0,20% (20% del 1,00%), dell'importo a base d'appalto dalla soglia comunitaria a € 2.000.000 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e forniture,
- da una somma pari allo 0,22 (20% del 1,10%), dell'importo a base d'appalto da euro 2.000.000 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi e forniture.

Art. 3 - Costituzione e ripartizione dell'incentivo

Per ogni singola gara di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture, l'incentivo di cui all'art. 2, dovrà essere impegnato nell'atto di approvazione progetto/elaborati e determina a contrattare.

Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza l'incentivo spettante a quest'ultima dovrà essere impegnato con la determinazione a contrattare dell'Ente Committente e previsto nel corrispondente quadro economico.

La ripartizione degli incentivi è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento puntuale del competente Dirigente, che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le singole prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

Prestazioni eseguite	% del fondo
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Verifica preventiva dei progetti	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) quota Centrale di Committenza se attivata	20%
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	2%

Responsabile Unico del Procedimento (compresi i collaboratori)	40%
Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione	15%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione	2%
Collaudo statico	3%
Totale	100%

Nel caso uno o più soggetti indicati nella precedente tabella non siano coinvolti nell'attività, la quota percentuale relativa sarà ripartita in maniera proporzionale sulle altre figure presenti

Per la Centrale Unica di Committenza

Prestazioni eseguite	% della quota riconosciuta
Responsabile del procedimento di gara	70%
collaboratori	30%

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Oltre al compenso incentivante per Funzioni Tecniche ai dipendenti vengono erogati anche gli altri compensi incentivanti previsti dal contratto di lavoro a condizione che la somma di tutti i compensi incentivanti non risulti superiore a 3 volte il valore della produttività media di categoria. In caso di superamento di tale limite, i dipendenti percepiranno solo il premio derivante dall'incentivo funzioni tecniche.

E' dovuta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice una quota parte non superiore al 20% dell'incentivo da detta amministrazione previsto, alla CUC.

Art. 5 - Liquidazione dei compensi

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 5% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 60% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Nel caso di cui al comma precedente, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai

dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo incrementando lo stesso.

Art. 6 - Finanziamento del fondo- Liquidazione dell'incentivo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Il fondo è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

La Centrale Unica di Committenza liquiderà l'incentivo:

LAVORI SERVIZI E FORNITURE con cadenza quadrimestrale con riferimento a ciascun procedimento di gara concluso in quel lasso di tempo

La Stazione Appaltante liquiderà l'incentivo nel seguente modo:

LAVORI SERVIZI E FORNITURE

- 50% ad approvazione del progetto definitivo/esecutivo;
- 50% all'emissione del certificato di regolare esecuzione/Collaudato statico o verifica di conformità.

Art. 7 - Iscrizione all'Albo Professionale

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., i progetti redatti dagli uffici dell'Amministrazione comunale sono firmati da dipendenti dell'Amministrazione stessa iscritti ai relativi Albi professionali. Tale progettazione e coordinamento sicurezza non rientrano nel fondo incentivante, così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i..

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Art. 8 – Norme finali

Il presente regolamento trova applicazione per i progetti approvati successivamente all'entrata in vigore dell'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.